



---

### **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Recepimento della Direttiva UE sul distacco transnazionale dei lavoratori  
Nuovo provvedimento per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A)  
Whistleblowing: in vigore il nuovo regolamento ANAC

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Diritto di recesso per i contratti di investimento stipulati fuori sede  
Comporto in caso di periodo di ferie susseguente alla malattia  
Violazione codice della privacy: prescrizione e cumulo di sanzioni amministrative

### **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Decadenza per mancato utilizzo di un marchio  
Canone ridotto per le locazioni commerciali

## Recepimento della Direttiva UE sul distacco transnazionale dei lavoratori

Decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 15 settembre 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 15 settembre 2020 il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento e del Consiglio Europei del 28 giugno 2018, relativa al distacco transnazionale dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. In particolare, il decreto è volto a limitare il *dumping* sociale e salariale e a rafforzare la parità di trattamento tra lavoratori locali e lavoratori distaccati, in forza del principio per cui le imprese distaccatarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti interni. Il decreto entrerà in vigore il 30 settembre 2020

[torna su](#)

## Nuovo provvedimento per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.A.R.A)

Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) del 25 agosto 2020 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 8 settembre 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell'8 settembre 2020 il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) del 25 agosto 2020, recante disposizioni per la produzione e l'invio all'UIF delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.A.R.A.). In particolare, i destinatari del provvedimento, come individuati all'art. 2 (tra i quali figurano, banche, Poste Italiane S.p.A., intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B., società di assicurazione etc.) trasmettono mensilmente alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l'effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito. A tal fine, essi aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro, effettuate dalla clientela, secondo i criteri descritti all'art. 4 del provvedimento in oggetto. Le disposizioni si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 e devono essere trasmesse alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento (2 aprile 2021). Dalla data di applicazione del provvedimento è inoltre abrogato il precedente provvedimento relativo alle S.A.R.A. del 23 dicembre 2013.

[torna su](#)

## Whistleblowing: in vigore il nuovo regolamento ANAC

Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 1° luglio 2020, n. 690 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 205 del 18 agosto 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*). In particolare, il nuovo regolamento consente all'ANAC di svolgere un ruolo maggiormente attivo nel processo di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche nonché di esercitare in modo più efficace il potere sanzionatorio. Nello specifico il regolamento disciplina i procedimenti di: i) gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal soggetto segnalante (c.d. *whistleblower*); ii) accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nelle Amministrazioni e nelle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione pubblica, nei confronti del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, primo periodo dell'art. 54-bis al soggetto responsabile; iii) accertamento del mancato svolgimento da parte del responsabile dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti effettuate dal *whistleblower* e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, terzo periodo dell'art. 54-bis; iv) accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell'art. 54-bis D.lgs. 165/2001 e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, secondo periodo del D.lgs. 165/2001.

[torna su](#)

## *Diritto di recesso per i contratti di investimento stipulati fuori sede*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza 15 settembre 2020, n. 19161*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che nei contratti conclusi fuori sede l'investitore ha piena facoltà di recedere nel termine di sette giorni. Infatti, sulla base di quanto previsto dall'art. 30 del TUF, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore ed entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Inoltre, la facoltà deve essere obbligatoriamente indicata nei moduli o nei formulari consegnati all'investitore e l'omesso inserimento della facoltà di recesso comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere dal cliente.

[torna su](#)

## *Comporto in caso di periodo di ferie susseguente alla malattia*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19062*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che non viene superato il periodo di comporto quando il prestatore, con l'approssimarsi della fine della malattia, chieda un periodo di ferie per cui il datore non motivi il diniego. Il periodo di comporto è il lasso temporale durante il quale il dipendente, assente per malattia o infortunio, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e, sul punto, l'art. 2110, comma 2 c.c. prevede che decorso tale periodo (sia esso previsto dalla legge, dagli usi o secondo equità) il datore ha diritto di recedere dal contratto. In definitiva, il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso di periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie. Nel caso in questione la società, peraltro, nulla ha dedotto in ordine alle ragioni obiettive per cui non avrebbe potuto concedere la richiesta di ferie, necessarie proprio a evitare il superamento del periodo di comporto.

[torna su](#)

## *Violazione codice della privacy: prescrizione e cumulo di sanzioni amministrative*

*Corte di Cassazione – Il Sezione Civile – Ordinanza 3 settembre 2020, n. 18288*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, ha chiarito che gli illeciti amministrativi di omessa informativa all'interessato e omessa acquisizione del consenso per i dati personali acquisiti, previsti dal Codice della Privacy (D. lgs. 196/2003), hanno carattere continuativo e perdurano fino al termine degli accertamenti volti a far emergere gli stessi illeciti. Infatti, nel caso in questione, la condotta di gestione, trattamento e conservazione illecita dei dati si è protratta anche durante la fase di accertamento da parte delle competenti Autorità. Ad avviso della Suprema Corte, la prescrizione non decorre dal momento della commissione dell'illecito, bensì da quando l'Autorità ha concluso l'accertamento sui dati acquisiti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha decretato altresì la legittimità del cumulo di sanzioni in caso di concorso di violazione tra l'art. 162, comma 2-bis del Codice della Privacy, per la cessione, la registrazione e l'utilizzo non autorizzato di dati personali tratti da liste elettorali per attività di marketing, e l'art. 164-bis, comma 2 del medesimo codice, per l'utilizzo non corretto di banche dati di particolare rilevanza e dimensioni, non ritenendo che la prima potesse essere assorbita all'interno della seconda.

[torna su](#)

## *Decadenza per mancato utilizzo di un marchio*

*Tribunale di Milano – Sezione Imprese – Sentenza del 7 settembre 2020, n. 5205*

Il Tribunale di Milano, con la sentenza in commento, ha chiarito che, al fine di impedire la decadenza per non uso di un marchio registrato, non rilevano gli atti preparatori al lancio del prodotto, dal momento che tali atti sono considerati atti interni e non rivolti al pubblico. Ad avviso del Tribunale, infatti, se il marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni e non vi sono state ragioni legittime per la mancata utilizzazione, il titolare del marchio decade dai suoi diritti in base al principio di libera appropriabilità dei segni distintivi sul mercato. Sul punto viene chiarito che l'uso effettivo di un marchio va riconosciuto solamente quando lo stesso sia utilizzato realmente sul mercato per i prodotti e/o servizi per i quali è stato contrassegnato e deve trattarsi di un impiego concreto e reale e, dunque, non simbolico o sporadico, assolvendo esso allo scopo di informare il consumatore sull'origine del prodotto. Nel caso in questione la parte attrice ha invece solo documentato la preparazione e la progettazione del lancio sul mercato del marchio oggetto di lite, ma tale attività ha costituito un uso meramente interno, senza un'effettiva utilizzazione sul mercato. La ratio dell'istituto della decadenza, ricorda il Tribunale, è proprio quella di impedire un monopolio sul mercato di segni distintivi in un periodo indefinito di tempo senza un loro uso effettivo per lo scopo per il quale sono destinati, ovvero contraddistinguere presso il consumatore beni o servizi da quelli di altri operatori di mercato.

[torna su](#)

## *Canone ridotto per le locazioni commerciali*

*Tribunale di Roma – VI Sezione Civile – Sentenza del 27 agosto 2020, n. 29683*

Il Tribunale di Roma, con sentenza in commento, ha concesso una riduzione del canone di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio 2020, e del 20% per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021 nei confronti di alcuni proprietari di locali commerciali, sospendendo altresì la possibilità per il creditore di attivare un'eventuale garanzia fideiussoria (per le esposizioni debitorie fino a 30.000 euro). Secondo la Suprema Corte, la crisi economica dipesa dalla pandemia da COVID-19 deve qualificarsi come sopravvenienza della impossibilità di realizzare il presupposto per il quale si è concluso l'accordo negoziale, ossia l'effettivo svolgimento dell'attività produttiva. Alla luce di ciò, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi dell'esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al principio di buona fede oggettiva (correttezza) nella fase esecutiva del contratto.

[torna su](#)

### *Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 809132232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)